



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA  
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

L O R O S E D I

RACCOMANDATA

Roma, 7 giugno 1994  
Rif. P/CR.c/510

### CIRCOLARE N° 10

**OGGETTO: Inderogabilità del meccanismo di riscossione delle quote annuali**

La nota del 6 maggio 1994 dell'O.R.Veneto, e dallo stesso trasmessa a tutti gli OO.RR., offre l'opportunità di puntualizzare il problema in argomento, che diventa pertanto oggetto della presente circolare.

Si premette che le argomentazioni addotte da alcuni Ordini Regionali per sostenere la legittimità di deliberazioni volte a stabilire unilateralmente un sistema di esazione delle quote non sono coerenti con le Leggi ed i Regolamenti vigenti attinenti la professione di geologo.

Infatti la riscossione delle quote annuali di contribuzione dei Consigli Nazionali costituisce una estrinsecazione di poteri impositivi di carattere parafiscale, avente caratteristiche pubblicistiche.

Da ciò consegue la inderogabilità della previsione di legge.

Orbene, premesso che, anche nei confronti di tutti i Consigli Nazionali e le Federazioni Nazionali professionali, da parte della dottrina, si reputa applicabile la L. 10 giugno 1978 n. 292, che prevede l'esazione dei contributi secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette attraverso la esazione di ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43, va rilevato che per il Consiglio Nazionale dei Geologi la legge prevede in via necessaria il meccanismo di riscossione.

A parte infatti la circostanza che l'art. 9, lett. g), della L. 3 febbraio 1963, n. 112, e l'art. 12, primo comma, del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, devono considerarsi in vigore per quanto riguarda la residua competenza del Consiglio Nazionale dei Geologi, al tutto soccorre la chiara dizione del n. 3 dell'art. 5 della L. 12 novembre 1990, n. 339, che prevede come il Consiglio Nazionale determini "la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli Ordini".

Ciò comporta la determinazione legale del rapporto tra debitore e creditore, e cioè tra iscritto agli Ordini e Consiglio Nazionale, senza la potestà, per quest'ultimo, di sostituire altri al debitore per legge.

Neppure potrebbe effettuarsi incarico privatistico ad altri, ivi compresi i Consigli degli Ordini Regionali, di effettuare per conto del Consiglio Nazionale la riscossione dei contributi a quest'ultimo spettanti. Ciò non solo per la necessità da parte del Consiglio Nazionale di seguire le modalità stabilite da legge, ma per l'impossibilità del Consiglio dell'Ordine di estendere le proprie attribuzioni al di là della riscossione dei contributi a se stesso spettanti.

Peraltro, i principi di cui sopra, inderogabili, non impediscono che con autonome e concordate delibere, come si è già verificato con alcuni Ordini Regionali, si avvii una procedura tecnica di riscossione congiunta.

Va infine rilevato che questo duplice potere impositivo nei confronti degli iscritti, sia da parte del Consiglio Nazionale che dei Consigli degli Ordini, non è contraddetto dall'art. 13 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, in quanto la previsione ivi contenuta, relativa al versamento delle quote annuali "in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono", non ha alcun riferimento alla suddivisione tra le quote per il Consiglio Nazionale e quelle per il Consiglio dell'Ordine, distinzione che ai tempi della emanazione del D.P.R. 1403/1965 non sussisteva, ma ha evidente riferimento alle modalità di versamento. L'obbligo di versamento "in unica soluzione" richiede infatti che l'iscritto non possa avere la facoltà di corrispondere la quota (ora, le due quote) attraverso un meccanismo di rateizzazione temporale.

Da quanto sopra esposto appare evidente l'illegittimità di delibere come quella assunta dall'O.R. Veneto e comunque la loro assoluta inefficacia per ciò che concerne il legittimo e dovuto onere che corre a questo C.N. di esigere direttamente, attraverso appositi ruoli esattoriali, le spettanze di propria competenza.

Emerge, quindi, la inderogabile necessità di revocare immediatamente le delibere in oggetto, la cui efficacia è nulla nei confronti dell'esercizio di un diritto esclusivo del Consiglio Nazionale.

E' appena il caso di precisare che eventuali ingerenze che comportino turbativa nel regolare andamento del meccanismo di riscossione, aggravati di spese e disorientamenti per gli iscritti di codesta regione saranno imputabili esclusivamente agli OO.RR. inadempienti.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

